

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52 d.lgs.  
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE  
Depositata in Cancelleria oggi  
Numero di raccolta generale 1422/2026  
Roma, lì, 14/01/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da  
SALVATORE DOVERE - Presidente - Sent. n. sez. 1202/2025  
EUGENIA SERRAO UP - 04/12/2025  
DANIELA FALLARINO - Relatore - R.G.N. 26345/2025  
ATTILIO MARI  
ANNA LUISA ANGELA RICCI  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
[redacted] nata a [redacted] il [redacted]

avverso la sentenza del 07/02/2025 del Tribunale di Pisa

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;  
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;  
letta la memoria presentata dal difensore delle parti civili costituite, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese;  
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Firmato Da: DANIELA FALLARINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce41ffd5c7e9b - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698  
Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 30/01/2025, il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, quale giudice di appello, confermava la sentenza con cui il Giudice di pace di Pontedera, in data 06/12/2023, aveva condannato [REDACTED] alla pena di euro 1.500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, poiché ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 40, comma 2, 590, cod. pen., per avere, in qualità di legale rappresentante dello stabilimento balneare "[REDACTED] sito in [REDACTED] sulla quale incombeva l'onere di provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell'area in concessione, compresa la battigia, omesso di provvedere a tali attività, così cagionando per colpa al minore [REDACTED] che si feriva con un pezzo di vetro, lesioni, consistite «in ferita da taglio superficie intero – laterale coscia sx», con prognosi di giorni 21 (reato contestato come commesso in data 15/08/2017).

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 40 cod. pen. e vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata. Si assume, invero, che il Tribunale di Pisa ha, con motivazione illogica ed ignorando completamente la testimonianza resa dalla madre del bambino, che aveva collocato l'evento nel pomeriggio del 15 agosto, quando le spiagge registrano la massima affluenza di utenza, ritenuto provato che a provocare il taglio fosse stato un vetro rotto (non necessariamente quello rinvenuto), presente sulla spiaggia in ragione della incompleta pulizia.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione ai profili di colpa individuati a carico dell'imputata. Si osserva, invero, che il Tribunale di Pisa, nell'individuare la regola cautelare violata e la sua rilevanza causale, avrebbe fornito una motivazione carente e illogica, avendo tralasciato di valutare, in relazione al contesto oggettivo in cui si erano verificati i fatti (spiaggia), i profili della prevedibilità ed evitabilità dell'evento oltre che della concreta esigibilità della condotta doverosa omessa.

Si chiede, pertanto, l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.

3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.



4. In data 27/11/2025 il difensore della ricorrente ha depositato memoria, con la quale, anche in replica alle conclusioni del P.G., ha ulteriormente argomentato in ordine alle censure proposte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. In data 28/11/2025 il difensore delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] costituiti in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. In via preliminare, deve ricordarsi che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. e 39-*bis* del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557 - 01), né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; ne consegue che è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali - come già rilevato - il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01).

2.1. Da tali premesse deriva che il presente ricorso, con cui, pur invocando violazioni di legge, si contesta in realtà la lettura del quadro indiziario e la ricostruzione del fatto, è inammissibile.

La critica alla sentenza impugnata tende a dimostrare che la non riconducibilità del bicchiere rotto, rinvenuto sulla spiaggia, all'evento lesivo, introdotta dal giudice dell'appello, comporta l'assenza di qualsiasi collegamento del «presunto vetro» responsabile del taglio al minore, mai ritrovato, alla festa tenuta la sera prima sulla spiaggia e quindi ad una non corretta manutenzione dell'arenile addebitabile alla ricorrente, non potendo escludersi, in considerazione dell'orario dell'evento (pomeriggio), non valutato al giudice del gravame, delle caratteristiche del luogo (spiaggia aperta al pubblico) e della data del sinistro (giorno di ferragosto caratterizzato dalla massima affluenza), che lo stesso sia stato ivi abbandonato o



comunque abbia raggiunto l'arenile dopo l'effettuazione delle pulizie, così da integrare un fattore sopravvenuto imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

Risulta evidente che l'argomentazione critica che caratterizza il ricorso, – al di là della qualificazione attribuita alle censure dalla ricorrente – è in realtà completamente volta a stigmatizzare profili di contraddittorietà ed illogicità del discorso giustificativo della sentenza impugnata, oltre che a proporre una personale rivalutazione della prove dichiarative; né è dato rinvenire, nella struttura dei motivi, la denuncia di un vizio di motivazione tanto radicale da ascendere al vizio di violazione di legge, in quanto incidente su circostanze decisive totalmente ignorate, ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasformarsi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 - 01).

Sotto l'ultimo profilo richiamato, giova evidenziare che alcuna delle censure della ricorrente denuncia omissioni valutative di dati che, se considerati, avrebbero determinato un diverso epilogo decisorio.

Il ragionamento di entrambi i giudici di merito – al di là della identificazione del vetro rinvenuto con quello che aveva causato le lesioni al minore – si è fondato su una serie di indizi, aderenti al contesto spazio-temporale in cui si è verificato l'evento, la cui valutazione complessiva (essendo un dato certo che la sera prima vi fosse stata una festa e che la mattina del sinistro, sulla spiaggia, e persino in acqua, vi fossero tanti bicchieri rotti ed essendo inverosimile che i due bagnini, incaricati dall'imputata, fossero riusciti a raccogliergli tutti, come confermato dal rinvenimento subito dopo il fatto di un calice rotto), li ha condotti a ritenere dimostrato in fatto che il calice che aveva ferito il minore fosse presente sulla spiaggia prima delle pulizie da parte dei bagnini. Su tali presupposti, l'omissione denunciata nel ricorso (il fatto che l'evento si fosse verificato di pomeriggio, come precisato dalla madre del bambino) – peraltro, indimostrata, non rinvenendosi né nella motivazione della sentenza impugnata né di quella di primo grado riferimenti in contrasto con la testimonianza della donna – non appare dotata di valenza dimostrativa contraria alle conclusioni dei giudici di merito, risolvendosi in una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili [redacted] e [redacted]



in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED]  
[REDACTED] nella misura indicata in dispositivo.

5. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in quanto imposto dalla legge.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] liquidate in euro 4.800,00 oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 04/12/2025.

Il Consigliere estensore  
Daniela Fallarino

Il Presidente  
Salvatore Dovere

